DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana

(78/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in alcune regioni settentrionali della Repubblica del Botswana si è manifestata l'afta epizootica da virus esotico ; che altre regioni dello stesso paese sono invece rimaste indenni da questa malattia da diversi anni ;

considerando che in questo paese sono applicate misure rigorose, che comprendono, in particolare, il divieto degli spostamenti del bestiame da regioni contaminate verso regioni indenni ; che le regioni contaminate sono ben delimitate e nettamente separate dalle regioni indenni ; che su tutto il territorio del paese sono applicate misure intese a controllare gli spostamenti del bestiame e a individuare l'eventuale comparsa della malattia ;

considerando che è necessario escludere le regioni contaminate e quelle adiacenti dall'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri ; che, tenuto conto dell'attuale localizzazione della malattia, delle misure adottate dalle autorità della Repubblica del Botswana contro tale malattia e delle informazioni raccolte da una missione comunitaria di esperti veterinari, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione del servizio veterinario e i mezzi impiegati per il controllo della situazione sanitaria, si può autorizzare il paese in questione a esportare nella Comunità carni fresche ottenute da animali provenienti da talune regioni indenni dall'afta epizootica da diversi anni ;

considerando che le condizioni particolari di polizia sanitaria che devono essere adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE, per le importazioni di carni in provenienza dal Botswana, non sono ancora state definite a livello comunitario ed entreranno in vigore solo dopo 2 anni dall'adozione ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali condizioni, gli Stati membri hanno la facoltà di vietare le importazioni di carni fresche in provenienza dal Botswana ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica ai seguenti distretti della Repubblica del Botswana : Hweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi.

Articolo 2

Se uno Stato membro autorizza l'importazione nel suo territorio di carni fresche provenienti unicamente da carcasse disossate di animali della specie bovina originari dei distretti menzionati all'articolo 1 e macellati in uno di questi distretti, devono essere applicate le seguenti condizioni :

— tali carni devono soddisfare alle condizioni indicate nel certificato sanitario, di cui figura il modello in allegato ; questo certificato deve accompagnare dette carni nel trasporto fino allo Stato membro importatore ;

— tali carni non possono essere introdotte nel territorio dello Stato membro importatore durante i 21 giorni successivi alla data di macellazione degli animali ;

— la competente autorità della Repubblica del Botswana deve garantire che l'eventuale comparsa sul suo territorio di ogni nuovo caso di afta epizootica sarà immediatamente comunicata allo Stato membro importatore ed alla Commissione.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

Articolo 3

La presente decisione è modificata, in base all'evoluzione della situazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. ROHR

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dal Botswana

Numero di riferimento del certificato

di sanità .....

Paese speditore : .....

Ministero : .....

Servizio : .....

Rif. : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni (3) di .....
(specie animale)

Natura dei pezzi (4) .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato sanitario :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica :

1. che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte :

   a) provengono da bovini

      — nati e allevati nella Repubblica del Botswana e che hanno soggiornato almeno dal mese di ottobre 1977 o dalla nascita nei seguenti distretti : Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi ; tali distretti sono indenni da afta epizootica da virus esotico per lo meno dagli ultimi 12 mesi ;

— che, conformemente alle disposizioni legislative, recavano un marchio che consente di identificare la regione di provenienza ;

— che non erano stati vaccinati contro l'afta epizootica per lo meno dagli ultimi 12 mesi ;

— che, durante il loro trasporto al macello, non hanno avuto contatti con animali che non soddisfano alle condizioni imposte dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio affinché le loro carni possano essere esportate in uno Stato membro ; qualora siano stati spediti con un mezzo di trasporto, quest'ultimo è stato pulito e disinfettato prima del carico ;

— che, all'ispezione sanitaria ante mortem nel macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati oggetto, in particolare, di un esame della bocca e delle unghie che non ha messo in evidenza nessun sintomo di afta epizootica ;

— che sono stati macellati dopo l'entrata in vigore della decisione 78/642/CEE del Consiglio (data di macellazione : ...) ;

b) sono state ottenute in un macello nel quale non si è riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi 3 mesi ;

c) sono state depositate in luoghi nettamente separati da quelli in cui sono depositate le carni che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso uno Stato membro previste dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio ;

d) sono state liberate dal maggior numero possibile di ghiandole linfatiche accessibili ;

e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C almeno 48 ore dopo la macellazione e prima del disossamento.

2. che durante il periodo compreso fra l'arrivo nel macello dei bovini destinati alla macellazione, ai fini dell'esportazione di carni in uno Stato membro, e il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle carni provenienti da detti animali, nessun animale o nessuna carne che non soddisfa alle condizioni prescritte dalla decisione 78/642/CEE del Consiglio per l'esportazione di carni di uno Stato membro (escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali) non si trovava nel macello e nel laboratorio di sezionamento.

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; tuttavia, le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche.

(2) Carcassa : il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, dopo scuoiatura.

(2) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; tuttavia, le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche.

(3) L'importazione di carni fresche di carcasse disossate di bovini è autorizzata soltanto se sono state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) L'importazione delle carni fresche di carcasse è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(5) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.